

Organismo di Vigilanza
D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231

Regolamento interno

INDICE

1	SCOPO	3
2	COMPITI DEL PRESIDENTE	3
3	CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE	3
4	REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ	4
4.1	ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE	5
4.2	FLUSSI INFORMATIVI	5
5	SPESE DI FUNZIONAMENTO	5
6	PERSONALE DI SUPPORTO	6
7	RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	6
8	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	6
9	MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	7
10	DURATA DEL REGOLAMENTO	7

1 Scopo

L'Organismo di Vigilanza (nel seguito "Organismo") di Italiaindustria Srl (nel seguito "la Società") svolge i compiti e le funzioni che gli sono assegnati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società (nel seguito anche il "Modello"), secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si dovrà far riferimento al Modello e quindi al D.Lgs. 231/2001 (nel seguito anche "Decreto").

2 Compiti del Presidente

Al presidente dell'Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sono attribuiti i seguenti compiti:

- convocare le riunioni dell'Organismo secondo le cadenze stabilite dal presente regolamento;
- convocare le riunioni dell'Organismo ogni volta che lo ritiene opportuno per un corretto svolgimento dell'attività;
- convocare le riunioni dell'Organismo su richiesta di un membro dello stesso;
- verificare che alle riunioni dell'Organismo partecipino solo i membri nominati, salvo terzi espressamente convocati;
- verificare, qualora la partecipazione alle riunioni di un membro dell'Organismo avvenga a distanza, l'identità del soggetto;
- presiedere le riunioni e nominare, se necessario, un segretario;
- curare la conservazione dei verbali dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;
- comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali cause di decadenza, recesso o revoca di un membro dell'Organismo; nel caso in cui la causa di decadenza o recesso riguardi il Presidente, tale comunicazione spetta al più anziano dei componenti;
- comunicare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere degli altri membri dell'Organismo, eventuali impossibilità o gravi difficoltà ad esercitare la funzione.

3 Convocazione, voto e delibere

L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni tre mesi ed ogni qualvolta uno dei membri ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Le riunioni dell'Organismo sono convocate dal Presidente (o da uno degli altri membri da questo delegato) mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato anche a mezzo posta elettronica, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, un giorno lavorativo prima di tale data.

È comunque facoltà di qualsiasi componente dell'Organismo di Vigilanza chiedere la convocazione straordinaria o anticipata della riunione qualora ravvisi fatti da segnalare e degni di nota.

Le riunioni potranno svolgersi presso le sedi della Società o altrove anche attraverso la partecipazione a distanza dei membri con sistemi audio e/o video collegati, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti.

Affinché le riunioni siano validamente costituite è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Qualora le riunioni dell'Organismo non siano state convocate secondo le modalità sopra indicate, le stesse si considereranno validamente costituite se sono presenti tutti i componenti in carica. In tali casi, ciascun membro dell'Organismo avrà diritto di richiedere il rinvio ad altra riunione della discussione degli argomenti sui quali ritenga di non essere sufficientemente informato.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente il quale ha facoltà di designare, di volta in volta, un segretario, anche diverso dai propri componenti. In assenza del presidente, ne fa le veci il membro dell'Organismo più anziano.

Possono prendere parte alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, come membri non permanenti, anche altri soggetti informati di fatti salienti oppure responsabili di iniziative di interesse ai fini del Modello di Italiaindustria Srl e del suo rispetto e controllo.

La partecipazione di tali persone avverrà su richiesta di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Ogni membro dell'Organismo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Organismo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, salva l'iscrizione a verbale dei motivi di dissenso dei singoli componenti, il Presidente informa del contrasto il Consiglio di Amministrazione, che può prendere provvedimenti in merito alla materia oggetto di decisione.

Il componente dell'Organismo che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse con l'oggetto della decisione/delibera, deve darne preventiva e tempestiva comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative. Di tale situazione deve essere data informazione nel verbale di riunione.

Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Ciascun componente dell'Organismo presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo eventuale dissenso su specifiche questioni. Il verbale si intenderà approvato, anche se non formalmente sottoscritto da tutti i membri dell'Organismo, qualora siano decorsi quindici giorni dall'invio dello stesso ai membri, senza che siano pervenute richieste di modifica.

Copie dei verbali sono custodite in un apposito archivio riservato dell'Organismo stesso, cui hanno accesso i suoi membri e i soggetti da questo formalmente autorizzati.

4 Regolamentazione dell'attività

All'Organismo di Vigilanza sono affidati poteri di iniziativa e controllo, come indicato nel Modello, che qui si intendono integralmente richiamati.

4.1 Accesso alla documentazione

L'Organismo ha accesso a tutti i documenti aziendali, anche in corso di formazione, e può assumere informazioni presso ogni organo statutario. È previsto altresì che l'Organismo possa prendere informazioni presso le Direzioni della Società, ed acquisire atti, documenti o appositi sistemi di monitoraggio.

Ciascun dipendente è tenuto a dare all'Organismo tutte le informazioni che esso richieda nell'esercizio delle sue funzioni, con particolare riferimento alla commissione di reati previsti nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione all'attività della Società, o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa.

Per ragioni di riservatezza sull'attività svolta, l'Organismo non è tenuto a motivare la richiesta.

I componenti dell'Organismo, nonché tutti i soggetti dei quali l'Organismo si avvale, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o mansioni.

4.2 Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente agli organi e alle funzioni societarie secondo quanto previsto dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza comunica attraverso lettere, relazioni o informative scritte personali e riservate.

L'Organismo di Vigilanza comunica con il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con gli Amministratori muniti di delega preferibilmente tramite lettere scritte e/o e-mail a lui indirizzate e riservate. In casi di urgenza può comunicare anche oralmente.

L'Organismo redige entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attività compiuta e la presenta al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e al Collegio Sindacale se esistente.

L'Organismo inoltre può riferire ogni volta che lo ritenga opportuno agli Amministratori muniti di delega o agli altri organi statutari.

5 Spese di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza predisponde, al momento dell'insediamento, il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono il proprio preventivo di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nella relazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, l'Organismo presenta un rendiconto sintetico per voci delle spese sostenute e, qualora si renda necessario, propone una modifica al budget annuale di spesa.

6 Personale di supporto

Nello svolgimento dell'attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi dell'ausilio del personale dipendente della Società.

È inoltre previsto che l'Organismo:

- possa avvalersi, in relazione all'attività da compiere, della collaborazione delle professionalità e competenze interne alla Società;
- sia altresì dotato di specifico budget di spesa al fine di potersi avvalere del supporto di competenze specialistiche esterne ritenute di importanza per gli ambiti di rischio afferenti al Decreto e connessi alle attività della Società.

Tali connotazioni garantiscono all'Organismo:

- facoltà di controllo sull'alta amministrazione e un rapporto con i vertici aziendali senza vincoli di subordinazione gerarchica;
- la opportuna continuità di azione nel vigilare sull'osservanza del modello organizzativo adottato;
- la necessaria competenza legale nel rilevare novità di legge e adempimenti giuridici salienti;
- adeguata competenza e tempestività di intervento, potendo tale Organismo avvalersi di competenze specialistiche interne ed esterne.

All'Organismo non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

7 Raccolta e conservazione della documentazione

Ogni informazione, segnalazione, report predisposto dall'Organismo è conservato a cura dello stesso in un apposito database (informatico e/o cartaceo) per un periodo di dieci anni. L'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza ed i soggetti da questo formalmente autorizzati, salvo che la richiesta non provenga dalle autorità giudiziarie o amministrative.

Qualora i dati siano conservati su sistemi informatici, l'Organismo di Vigilanza individua una password di accesso al sistema, che per nessuna ragione deve essere comunicata a soggetti terzi, salvo esplicita autorizzazione dell'Organismo stesso.

8 Obblighi di riservatezza

Salvi gli obblighi di legge, statutari e/o fondati su regolamenti o procedure interni, e nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, se nominato, i componenti l'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I membri dell'Organismo assicurano inoltre la riservatezza delle informazioni di cui vengono in

possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e del Codice Etico, e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per ragioni personali o scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

In ogni caso ogni informazione in loro possesso deve essere trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di riservatezza dei dati ed in particolare in conformità con il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

9 Modifiche del regolamento

È compito dell'Organismo di Vigilanza mantenere aggiornato il presente regolamento all'evoluzione delle disposizioni di legge e del contesto operativo aziendale.

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente con delibera dell'Organismo stesso con voto unanime dei suoi membri.

10 Durata del regolamento

Il presente regolamento resta in vigore fino alla scadenza del mandato dell'attuale Organismo di Vigilanza, salvo modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie quale conseguenza di variazioni al Modello da parte del consiglio di amministrazione.